

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/448 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2015****che stabilisce norme di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione nell'Unione di taluni prodotti di origine animale provenienti dal Giappone e destinati all'EXPO Milano 2015****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'Italia ospiterà l'esposizione universale «EXPO Milano 2015», che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» è il tema al centro della manifestazione.
- (2) L'autorizzazione a esportare prodotti di origine animale nell'Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, che tengono conto dei problemi di sanità pubblica e animale. Tuttavia, non tutti i prodotti di origine animale provenienti da paesi che partecipano all'EXPO Milano 2015 sono autorizzati a essere introdotti nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce pertanto alcune deroghe alle condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione al fine di autorizzare l'introduzione di taluni prodotti di origine animale esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015.
- (4) Il Giappone non è elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 ⁽³⁾ della Commissione quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di carni fresche di suini domestici.

Il Giappone è elencato nella parte 2 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE della Commissione ⁽⁴⁾ quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni di suini domestici, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento specifico «B», di cui alla parte 4 di tale allegato.

- (5) Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato a introdurre nell'Unione, esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015, carni fresche di suini domestici e taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE.
- (6) Si ritiene che tali prodotti di origine animale offrano sufficienti garanzie in materia di salute degli animali in relazione alla loro introduzione nel sito espositivo di EXPO Milano 2015 come definito nel regolamento (UE) 2015/329, per le seguenti ragioni. Il Giappone segnala debitamente all'Organizzazione mondiale per la salute animale eventuali focolai di malattie degli animali. La peste suina africana non è mai stata segnalata in Giappone, la peste bovina non è stata segnalata in Giappone dal 1922, la malattia vescicolare dei suini dal 1975, la peste suina classica dal 1992 e l'afta epizootica dal 2010. Tali prodotti sono inoltre conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del Giappone e idonei al consumo umano in Giappone. EXPO Milano 2015 è peraltro un evento temporaneo e il regolamento (UE) 2015/329 assicura misure di controllo rigorose per i prodotti di

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) (GUL 58 del 3.3.2015, pag. 52).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

